

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 1021/88 del Consiglio, del 18 aprile 1988, che estende il dazio antidumping istituito dal regolamento (CEE) n. 1058/86 a determinati modelli di bilance elettroniche montate nella Comunità** 1
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1022/88 del Consiglio, del 18 aprile 1988, che estende il dazio antidumping istituito con il regolamento (CEE) n. 1698/85 a determinati tipi di macchine da scrivere elettroniche montate nella Comunità** 4
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1023/88 del Consiglio, del 18 aprile 1988, relativo all'apertura, per il 1988 ed a titolo autonomo, di un contingente eccezionale di importazioni di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici 0201 e 0202, nonché dei prodotti dei codici 0206 10 95 e 0206 29 91 della nomenclatura combinata** 9
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1024/88 del Consiglio, del 18 aprile 1988, relativo all'apertura, per il 1988 ed a titolo autonomo, di un contingente tariffario eccezionale di importazione di carni bovine fresche di qualità pregiata, dei codici 0201 e 0206 10 95 della nomenclatura combinata** 10
- Regolamento (CEE) n. 1025/88 della Commissione, del 19 aprile 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 11
- Regolamento (CEE) n. 1026/88 della Commissione, del 19 aprile 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 13
- Regolamento (CEE) n. 1027/88 della Commissione, del 19 aprile 1988, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina 15
- Regolamento (CEE) n. 1028/88 della Commissione, del 19 aprile 1988, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari del Marocco ... 20
- Regolamento (CEE) n. 1029/88 della Commissione, del 19 aprile 1988, che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 21

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Commissione

88/225/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 18 aprile 1988, che chiude l'inchiesta ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2176/84 riguardante alcuni tipi di escavatori idraulici montati o prodotti nella Comunità** 24

88/226/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 18 aprile 1988, che chiude l'inchiesta ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2176/84 riguardante alcuni tipi di macchine da scrivere montate o prodotte nella Comunità per quanto riguarda la TEC Elektronik-Werk GmbH e Brother Industries (UK) Ltd** 26

88/227/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 18 aprile 1988, che chiude l'inchiesta ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2176/84 relativa all'importazione di macchine da scrivere montate o prodotte nella Comunità per quanto riguarda la TEC-Keylard Weegschalen Nederland BV** 28

88/228/CEE :

- ★ **Direttiva della Commissione, dell'8 aprile 1988, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali** 30

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1021/88 DEL CONSIGLIO

del 18 aprile 1988

che estende il dazio antidumping istituito dal regolamento (CEE) n. 1058/86 a determinati modelli di bilance elettroniche montate nella Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1761/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 10,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue:

A. Procedura

(1) Nel luglio 1987, la Commissione ha ricevuto una denuncia da W & T Avery Ltd, Esselte Moreau SA e Bizerba-Werke Wilhelm Kraut GmbH & Co KG, la cui produzione rappresenta la parte maggiore della produzione comunitaria di bilance elettroniche. La denuncia conteneva elementi sufficienti per provare che, dopo l'apertura dell'inchiesta sulle bilance elettroniche originarie del Giappone⁽³⁾, la quale ha condotto all'adozione del regolamento (CEE) n. 1058/86⁽⁴⁾ che ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tali prodotti, due società hanno proceduto al montaggio di bilance elettroniche nella Comunità alle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2176/84. Previa consultazione, la Commissione ha pertanto annunciato, con avviso pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽⁵⁾, l'apertura di un'inchiesta a norma di detto articolo 13, paragrafo 10, riguardante le

bilance elettroniche montate nella Comunità dalle seguenti società:

- TEC (UK) Ltd, Preston, Regno Unito,
- TEC-Keylard Weegschalen Nederland BV.

- (2) La Commissione ha debitamente informato le società interessate, i rappresentanti del Giappone, nonché i ricorrenti, fornendo alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
- (3) Le due società interessate nonché i ricorrenti hanno espresso le proprie osservazioni per iscritto. La TEC (Regno Unito) ed i ricorrenti hanno chiesto ed ottenuto di essere sentite dalla Commissione.
- (4) Nessuna osservazione è stata presentata dagli acquirenti di bilance elettroniche montate nella Comunità. La Commissione ha chiesto ed esaminato tutte le informazioni ritenute necessarie al fine di valutare la natura delle operazioni di montaggio ed ha svolto indagini presso gli impianti delle seguenti società:
- TEC (UK) Ltd, Preston, Regno Unito,
 - TEC-Keylard Weegschalen Nederland Bv.
- (5) Il periodo d'inchiesta è stato costituito dal periodo 1° gennaio-31 luglio 1987.

B. Relazione o associazione con l'esportatore

- (6) È stato riscontrato che la TEC (UK) è una società affiliata della TEC (Giappone) e che la TEC-Keylard ha notevoli cointeressenze in termini di capitale e strette relazioni economiche e commerciali con la TEC (Giappone).

C. Produzione

- (7) Le due società hanno iniziato le rispettive operazioni di montaggio dopo l'apertura della procedura antidumping riguardante le importazioni di bilance elettroniche originarie del Giappone, in data 3 settembre 1983.

⁽¹⁾ GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. C 236 del 3. 9. 1983, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 97 del 12. 4. 1986, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. C 235 dell'1. 9. 1987, pag. 3.

D. Pezzi

- (8) Il valore dei pezzi e il rapporto tra i pezzi giapponesi ed i pezzi di altra origine è stato determinato sulla base del prezzo di acquisto pagato dalle società al momento della consegna alle fabbriche nella Comunità, ossia franco fabbrica, dazio corrisposto.

TEC-Keylard

- (9) La TEC-Keylard ha asserito che alcuni sottogruppi di valore rilevante utilizzati per determinati modelli sono di origine comunitaria. È emerso che questi sottogruppi vengono montati nella Comunità da un produttore indipendente comunitario, utilizzando pezzi importati dal Giappone, pezzi acquistati nella Comunità stessa e pezzi fabbricati da questo stesso produttore comunitario. Sulla base delle informazioni ricevute da due fonti, segnatamente dai ricorrenti che svolgono operazioni di montaggio praticamente identiche e dalle società di cui sopra, si è concluso che queste operazioni di montaggio di sottogruppi costituiscono una trasformazione o una lavorazione sostanziale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 802/68⁽¹⁾. L'operazione di montaggio e la produzione dei componenti svolta nella Comunità era di natura sostanziale. Il sottogruppo era pertanto di origine comunitaria.

- (10) Il valore medio ponderato dei pezzi giapponesi utilizzati per tutti i modelli prodotti dalla TEC-Keylard si è rivelato inferiore al 60 %. Pertanto, l'inchiesta si è chiusa con una decisione della Commissione.

TEC (UK)

- (11) Durante il periodo dell'inchiesta è stato prodotto soltanto un modello. È stato accertato che il valore dei pezzi giapponesi utilizzati dalla TEC (UK) è pari al 92,38 % del valore totale dei pezzi.

E. Altre circostanze

- (12) Si è tenuto debitamente conto di altre circostanze riguardanti le operazioni di montaggio conformemente all'articolo 13, paragrafo 10, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2176/84.
- (13) È emerso anche che la TEC (UK) non ha cercato realmente di cambiare i fornitori originari.
- (14) Per quanto riguarda la manodopera diretta, si è riscontrato che le operazioni di assemblaggio della TEC (UK) hanno creato un numero molto limitato

di nuovi posti di lavoro. Inoltre, tale società effettua soltanto semplici operazioni di montaggio elementare mentre i produttori comunitari svolgono un ciclo di produzione completo che esige più personale. Poiché l'incremento delle vendite di bilance elettroniche montate ha determinato un calo delle vendite da parte dei produttori comunitari, è inevitabile concludere che le operazioni di montaggio della società in parola hanno determinato una perdita netta di posti di lavoro nella Comunità.

- (15) È inoltre emerso, che nella Comunità non è stata effettuata alcuna azione di ricerca e sviluppo. In questo contesto la TEC (UK) ha chiesto che si tenga in considerazione il fatto che il proprio direttore tecnico ha effettuato una visita di due mesi presso la fabbrica giapponese della TEC al fine di seguirvi un corso di formazione; la TEC (UK) desidera altresì che si tenga conto della sua decisione di istituire un centro di ricerche e di sviluppo per il perfezionamento delle applicazioni di software. Questa richiesta deve essere respinta poiché le attività sopradescritte, una delle quali ancora non ha assunto carattere operativo, non costituiscono azioni di ricerca e di sviluppo svolte nella Comunità per i prodotti di cui trattasi.

F. Conclusioni

- (16) In considerazione di quanto precede, si conclude che il dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 1058/86 deve essere esteso a determinati tipi di bilance elettroniche montate nella Comunità.

L'importo del dazio da riscuotere sotto forma di dazio forfettario per la società in questione è stato calcolato in modo che corrisponda alla percentuale del dazio antidumping, applicabile all'esportatore in questione, sul valore cif delle parti o dei materiali giapponesi stabilito per il periodo d'inchiesta.

G. Impegni

- (17) La TEC (UK), nei confronti della quale si ritengono necessarie misure di salvaguardia, dopo essere stata debitamente informata delle principali risultanze e considerazioni sulla base delle quali sono stati proposti gli attuali provvedimenti, ha offerto un impegno riguardante in particolare il raggiungimento di una determinata quota di pezzi originari della Comunità. Attualmente la Commissione non ritiene accettabile detto impegno per motivi che sono stati comunicati direttamente alla società interessata. La Commissione è comunque invitata a riesaminare la possibilità di accettare l'impegno offerto e a effettuare le verifiche necessarie non

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

appena la società interessata avrà comunicato che sono state eliminate le condizioni che giustificano la presente estensione del dazio antidumping. Dovranno altresì essere date garanzie soddisfacenti che queste condizioni non si ripresentino in futuro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CEE) n. 1058/86 sulle importazioni di bilance elettroniche per il commercio al minuto, con indicazione numerica del peso, del prezzo unitario e del prezzo da pagare (provviste o no di un dispositivo per stampare le tre indicazioni suddette), del codice ex 8423 81 50 della nomenclatura combinata, originarie del Giappone, è applicabile altresì sulle bilance elettroniche immesse nel mercato comunitario dopo essere state montate nella Comunità dalla TEC (UK) Ltd, Preston, Regno Unito.

2. Il dazio è pari a 65,63 ECU per unità montata dalla società interessata.

Articolo 2

1. I pezzi ed i materiali idonei al montaggio o alla produzione delle bilance elettroniche da parte della società di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originari del Giappone, possono essere considerati in libera pratica soltanto se non vengono utilizzati nelle operazioni di montaggio e di produzione di cui sopra.

2. Le bilance elettroniche in tal modo montate o prodotte devono essere dichiarate alle autorità competenti prima di uscire dall'officina di montaggio o di produzione del dazio antidumping, tale dichiarazione viene considerata equivalente a quella di cui all'articolo 2 della direttiva 79/695/CEE⁽¹⁾.

3. Si applicano le vigenti disposizioni in materia di dazi doganali.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 aprile 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. STOLTENBERG

⁽¹⁾ GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 19.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1022/88 DEL CONSIGLIO
del 18 aprile 1988

che estende il dazio antidumping istituito con il regolamento (CEE) n. 1698/85 a determinati tipi di macchine da scrivere elettroniche montate nella Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1761/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 10,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue:

A. Procedura

(1) Nel luglio 1987 la Commissione ha ricevuto una denuncia dal CETMA, il comitato dei costruttori europei di macchine da scrivere, a nome dei produttori francesi, tedeschi e italiani che rappresentano praticamente tutta la produzione comunitaria interessata. La denuncia conteneva sufficienti elementi per provare che, dopo l'apertura dell'inchiesta sulle macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone⁽³⁾, la quale ha condotto all'adozione del regolamento (CEE) n. 1698/85⁽⁴⁾, che ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tali prodotti, determinate società hanno proceduto al montaggio di macchine da scrivere elettroniche nella Comunità, alle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2176/84. Previa consultazione, la Commissione ha annunciato, con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽⁵⁾, l'apertura di un'inchiesta a norma di detto articolo 13, paragrafo 10, riguardante le macchine da scrivere elettroniche montate nella Comunità dalle seguenti società:

- Silver Reed International (Europe) Ltd, Watford, Regno Unito,
- Brother Industries (UK) Ltd, Wrexham, Regno Unito,

- Kyushu Matsushita (UK) Ltd, Newport, Regno Unito,
- Sharp Manufacturing Company (UK), Ltd, Wrexham, Regno Unito,
- Canon Bretagne SA, Liffré, Francia,
- TEC Elektronik-Werk GmbH, Braunschweig, Germania.

(2) La Commissione ha debitamente informato le società interessate, i rappresentanti del Giappone e i ricorrenti, fornendo alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(3) Tutte le società interessate nonché i ricorrenti hanno comunicato le proprie osservazioni per iscritto, nonché chiesto e ottenuto di essere sentite dalla Commissione.

(4) Gli acquirenti di macchine da scrivere elettroniche montate nella Comunità non hanno presentato osservazioni. La Commissione ha chiesto ed esaminato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della valutazione della natura delle operazioni di montaggio ed ha svolto un'inchiesta presso le seguenti società:

- Astec Europe Ltd, Stourbridge, Regno Unito,
- Brother Industries (UK) Ltd, Wrexham, Regno Unito,
- Canon Bretagne SA, Liffré, Francia,
- Kyushu Matsushita (UK) Ltd, Newport, Regno Unito,
- Sharp Manufacturing Company (UK) Ltd, Wrexham, Regno Unito.

Inoltre, la Commissione ha proceduto ad un'inchiesta presso la sede di un fornitore di sottogruppi ad alcune delle società interessate. Non essendo direttamente coinvolto dall'inchiesta, il fornitore suddetto ha chiesto che il suo nome non venisse citato. Nella fattispecie, la richiesta appare giustificata.

Un'altra società, le cui attività nella Comunità dovevano formare oggetto d'inchiesta secondo l'avviso di apertura, cioè la TEC Elektronik-Werk GmbH, Braunschweig, Germania, ha cessato le attività di montaggio di macchine da scrivere elettroniche nella Comunità prima dell'inizio dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto deciso di chiudere l'inchiesta nei confronti di tale società.

(5) Il periodo d'inchiesta è stato costituito dal periodo 1° gennaio - 31 luglio 1987.

⁽¹⁾ GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. C 83 del 24. 3. 1984, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. C 235 dell'1. 9. 1987, pag. 2.

B. Relazioni o associazione con l'esportatore

- (6) Si è riscontrato che tutte le società di cui al punto 1 sono affiliate interamente controllate dagli esportatori giapponesi di macchine da scrivere elettroniche soggette al dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 1698/85.
- (7) Una società, la Silver Reed International (Europe) Ltd, ha asserito di non dover formare oggetto dell'inchiesta poiché le operazioni di montaggio non venivano effettuate dalla Silver Reed, ma dalla società Astec Europe Ltd. Dall'inchiesta è emerso, però, che le operazioni della Astec in materia si limitavano al semplice montaggio delle parti di macchine da scrivere elettroniche importate e fornite ad essa dalla Silver Reed. In seguito, le macchine da scrivere montate venivano vendute esclusivamente sul mercato comunitario dal gruppo Silver Reed. Questo gruppo sosteneva tutti i costi per l'importazione delle parti e la vendita dei prodotti finiti. Un importo per il montaggio veniva pagato dal gruppo Silver Reed alla Astec, ma esso non costituiva che una piccola percentuale dei costi totali di vendita della Silver Reed. In queste circostanze, si deve considerare che quest'operazione di montaggio è eseguita dalla Silver Reed.

C. Produzione

- (8) Tutte le società hanno iniziato le operazioni di montaggio dopo l'apertura della procedura antidumping riguardante le importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone, in data 24 marzo 1984.

D. Pezzi

- (9) In generale, il valore dei pezzi in questione è stato determinato sulla base dei prezzi di acquisto pagati dalle società al momento della consegna alle fabbriche nella Comunità. Alcune società hanno chiesto che venissero applicati i valore fob o cif. La richiesta è stata respinta perché il valore da prendere in considerazione è quello praticato per i pezzi e i materiali al momento delle operazioni di montaggio, ossia franco fabbrica, dazio corrisposto.
- (10) I suddetti prezzi di acquisto non sono stati utilizzati nei casi sotto specificati, nei quali l'inchiesta ha dimostrato che essi non riflettono adeguatamente l'autentico valore. In questi casi, i prezzi di acquisto sono stati sostituiti da opportuni prezzi alternativi.

Canon

- (11) Dall'indagine è emerso che, per alcuni modelli, il prezzo di cessione di talune parti e taluni materiali originari del Giappone e forniti dalla Canon Inc. (Giappone) alla sua affiliata nella Comunità non copriva tutti i costi sostenuti dalla Canon Inc. Pertanto, i prezzi di vendita sono stati adeguati in modo da riflettere i prezzi di acquisto della Canon

per i prezzi prodotti da terzi o la totalità dei costi di produzione della Canon, maggiorati dei costi di distribuzione e delle spese generali e di amministrazione sostenuti dalla Canon, come risulta dalla sua contabilità.

La Canon ha asserito che uno dei sottogruppi, segnatamente il più costoso utilizzato per determinati modelli, è di origine comunitaria. È stato però rilevato che questo pezzo veniva montato nella Comunità con componenti esclusivamente importati dal Giappone, da parte della affiliata di un produttore giapponese che produce normalmente detti componenti in Giappone, dove rifornisce la società madre della Canon. Sulla base delle informazioni pervenute da due parti, segnatamente un produttore di macchine da scrivere elettroniche che effettua operazioni di montaggio praticamente identiche e la filiale succitata, è stato concluso che queste operazioni di montaggio in sottogruppi non costituiscono una trasformazione o una lavorazione sostanziale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 802/68⁽¹⁾. Le semplici operazioni di montaggio di base effettuate nella Comunità sono irrilevanti rispetto alla produzione dei componenti che avviene in Giappone. Il sottogruppo non è pertanto di origine comunitaria.

La Canon ha chiesto che i costi del montaggio di un sottogruppo, sostenuti a livello della sua fabbrica, venissero incluse nel valore dei pezzi comunitari. Detta richiesta, tuttavia, non può essere accolta in quanto i costi di montaggio non possono essere inclusi nel valore dei pezzi o dei materiali utilizzati nelle operazioni di montaggio o di produzione, bensì costituiscono un valore aggiunto a detti pezzi o materiali nel corso della lavorazione.

È stato riscontrato che il valore dei pezzi giapponesi utilizzati dalla Canon varia, a seconda dei modelli, dal 70 al 95 % del valore totale dei pezzi, fermo restando che il valore medio ponderato dei pezzi giapponesi utilizzati per tutti i modelli montati durante il periodo dell'inchiesta è pari all'80 %.

Brother

- (12) È stato riscontrato che il valore medio ponderato dei pezzi giapponesi utilizzati per tutti i modelli prodotti dalla Brother è inferiore al 60 %. L'inchiesta è pertanto chiusa con decisione della Commissione.

Kyushu Matsushita

- (13) L'inchiesta ha rivelato, per quasi tutti i modelli, una situazione identica a quella descritta al punto 11, secondo comma. Ne sono state tratte conclusioni identiche.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

Si è riscontrato che il valore dei pezzi giapponesi utilizzati dalla Kyushu Matsushita varia, a seconda del modello, dal 77 al 94 % del valore totale dei pezzi, fermo restando che il valore medio ponderato dei pezzi giapponesi per tutti i modelli montati durante il periodo dell'inchiesta è pari all'82 %.

Sharp

- (14) L'inchiesta ha rivelato che i prezzi di cessione di talune parti e taluni materiali originari del Giappone e forniti dalla Sharp Corporation (Giappone) alla sua affiliata nella Comunità non coprivano tutti i costi sostenuti dalla Sharp Corporation. Si possono pertanto formulare le stesse osservazioni di cui al punto 11, primo comma e trarre conclusioni identiche.

La Sharp ha però asserito che un sottogruppo, utilizzato per la maggior parte dei modelli, segnatamente il più costoso, è di origine comunitaria. È stato però riscontrato che la Sharp Corporation (Giappone) vende tutti i singoli componenti ad una società comunitaria non collegata la quale procede al montaggio in sottogruppi e successivamente vende il prodotto alla Sharp. Quest'ultima ritiene che nel valore comunitario debba essere incluso l'intero prezzo di vendita. Sulla base delle informazioni fornite da una società che effettua un ciclo di produzione completo del prodotto interessato e alla luce dei fatti generalmente noti riguardanti il prodotto in causa, è stato concluso che il montaggio in sottogruppi non costituisce una trasformazione o una lavorazione sostanziale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 802/68. Le semplici operazioni di montaggio effettuate nella Comunità sono irrilevanti rispetto alla produzione dei componenti che viene effettuata in Giappone. Pertanto, questo sottogruppo non è di origine comunitaria.

È stato riscontrato che il valore dei pezzi giapponesi utilizzati dalla Sharp varia, a seconda del modello, dal 72 al 97 % del valore totale dei pezzi, fermo restando che il valore medio ponderato dei pezzi giapponesi utilizzati per tutti i modelli montati durante il periodo dell'inchiesta è del 75,7 %.

Silver Reed

- (15) È stato riscontrato che il valore dei pezzi giapponesi utilizzati dalla Silver Reed varia, a seconda del modello, dal 95 al 97 %, fermo restando che il valore medio ponderato dei pezzi giapponesi utiliz-

zati per tutti i modelli montati durante il periodo dell'inchiesta è del 96 %.

E. Altre circostanze

- (16) Si è tenuto debitamente conto di altre circostanze rilevanti concernenti le operazioni di montaggio conformemente all'articolo 13, paragrafo 10, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2176/84.
- (17) Nella maggior parte dei casi, eccezion fatta per la Brother, è stato appurato che la natura dei pezzi originari della Comunità era relativamente semplice e di valore modesto; in un caso si limitava addirittura ai materiali da imballaggio, mentre tutti i pezzi di più elevato valore tecnologico venivano importati dal Giappone; inoltre sembrano essere molto scarsi i tentativi autentici fatti per cambiare sostanzialmente i fornitori originari.
- (18) Alcune società hanno affermato che era impossibile trovare nella Comunità fornitori che garantissero il livello qualitativo desiderato. È stato asserito che si tratta di una dichiarazione inesatta. I produttori comunitari di macchine da scrivere elettroniche, di qualità paragonabile a quella delle società interessate, sono insediati nella Comunità e la Brother ha dimostrato che non è indispensabile utilizzare prevalentemente pezzi di origine giapponese.
- (19) Inoltre, secondo le suddette società, per i pezzi necessari negli stadi iniziali della produzione dei nuovi modelli, era estremamente difficile trovare una valida fonte di rifornimento al di fuori del Giappone. L'esempio della Brother, che ha sempre fatto abbondante ricorso a fornitori comunitari, dimostra che questa argomentazione è inesatta.
- (20) Quanto alla manodopera diretta, è emerso che le società interessate, in particolare la Brother, hanno creato un determinato numero di nuovi posti di lavoro. Nondimeno, le società oggetto dell'inchiesta si limitano ad effettuare operazioni di montaggio mentre i costruttori comunitari svolgono di norma un ciclo di produzione completo che richiede più personale. Poiché l'incremento delle vendite di macchine da scrivere elettroniche montate ha determinato un calo delle vendite da parte dei produttori comunitari, è inevitabile concludere che le operazioni di montaggio di queste società hanno determinato una perdita netta di posti di lavoro nella Comunità.
- (21) Inoltre, è stato riscontrato che nella Comunità non è stata effettuata alcuna azione di ricerca e di sviluppo. In questo contesto, la Sharp ha ritenuto doveroso che si tenesse conto dei suoi cosiddetti « Creative Center Europe » e « Engineering Research Office ». Il primo è inteso a « migliorare il

modello dei prodotti Sharp in modo da garantirne la totale compatibilità con lo stile di vita europeo ». Il secondo mira a « vagliare e raccogliere dati sugli ultimi sviluppi tecnologici » nonché a « riunire tutte le informazioni disponibili sugli aspetti tecnologici, sulla ricerca e lo sviluppo nonché sui processi di lavorazione in Europa al fine di analizzarli e di informare quindi la Sharp circa eventuali migliori e ammodernamenti ». Non è palese che queste attività si riferiscano alle macchine da scrivere elettroniche e comunque esse non vanno considerate come azioni di ricerca e di sviluppo svolte nella Comunità.

- (22) Alcune società hanno sostenuto di aver trasferito tecnologia nella Comunità effettuandovi operazioni di montaggio. Ciononostante, poiché le tecniche di montaggio delle macchine da scrivere elettroniche sono note nella Comunità da molto più tempo che non in Giappone, questa argomentazione non può essere accolta.
- (23) La Kyushu Matsushita ha chiesto che venga preso in considerazione il fatto che non ha mai esportato macchine da scrivere elettroniche complete nella Comunità. Tuttavia, il dazio antidumping istituito dal regolamento (CEE) n. 1698/85 si applica parimenti alla Kyushu Matsushita e pertanto l'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2176/84 è applicabile nella fattispecie.

F. Conclusi

- (24) In considerazione di quanto precede, si conclude che i dazi antidumping deve essere esteso a determinati tipi di macchine da scrivere elettroniche montate nella Comunità. L'importo del dazio da riscuotere, sotto forma di dazio forfettario per ogni società, è stato calcolato in modo che corrisponda alla percentuale del dazio antidumping applicabile all'esportatore in questione, sul valore cif delle parti o dei materiali giapponesi stabilito per il periodo di inchiesta.

G. Impegni

- (25) Le società nei confronti delle quali si ritengono necessarie misure di salvaguardia sono state informate circa le risultanze e le considerazioni fondamentali sulla base delle quali sono stati proposti gli attuali provvedimenti. Tutte queste società, ad eccezione della Silver Reed, hanno offerto impegni riguardanti, in particolare, il raggiungimento di una determinata quota di pezzi originari della Comunità. Attualmente, la Commissione non ritiene accettabili questi impegni per motivi che sono stati comunicati direttamente alle società interessate. La Commissione è comunque invitata a riesaminare la possibilità di accettare degli impegni ed a procedere alle verifiche necessarie non appena le società

interessate le avranno comunicato che sono state eliminate le condizioni che giustificano l'attuale estensione del dazio antidumping ai prodotti montati. Dovranno altresì essere fornite garanzie soddisfacenti che queste condizioni non si ripresentino in futuro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CEE) n. 1698/85 sulle importazioni di macchine da scrivere elettroniche che incorporano o no meccanismi di calcolo, originarie del Giappone, viene imposto parimenti sulle macchine da scrivere elettroniche, che incorporano o no meccanismi di calcolo, dei codici 8469 10 00, ex 8469 21 00, ex 8469 29 00 e ex 8470 90 00 della nomenclatura combinata, immesse sul mercato della Comunità stessa dalle seguenti società :

- Canon Bretagne (Francia),
- Kyushu Matsushita (Regno Unito),
- Sharp (Regno Unito),
- Silver Reed (Regno Unito).

2. L'aliquota del dazio per unità montata dalle società interessate è la seguente :

— Canon Bretagne (Francia):	44,00 ECU
— Kyushu Matsushita (Regno Unito):	40,94 ECU
— Sharp (Regno Unito):	21,82 ECU
— Silver Reed (Regno Unito):	56,14 ECU

Articolo 2

1. I pezzi ed i materiali idonei al montaggio o alla produzione delle macchine da scrivere elettroniche da parte delle società di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originari del Giappone, possono essere considerati in libera pratica soltanto se non vengono utilizzati nelle operazioni di montaggio e di costruzione di cui sopra.

2. Le macchine da scrivere elettroniche in tal modo montate o prodotte devono essere dichiarate alle autorità competenti prima di uscire dall'officina di montaggio o di produzione per essere immesse sul mercato comunitario. Ai fini della riscossione del dazio antidumping, tale dichiarazione dovrà essere considerata equivalente a quella di cui all'articolo 2 della direttiva 79/695/CEE⁽¹⁾.

3. Si applicano le vigenti disposizioni in materia di dazi doganali.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 19.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 aprile 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. STOLTENBERG

REGOLAMENTO (CEE) N. 1023/88 DEL CONSIGLIO

del 18 aprile 1988

relativo all'apertura, per il 1988 ed a titolo autonomo, di un contingente eccezionale di importazioni di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici 0201 e 0202, nonché dei prodotti dei codici 0206 10 95 e 0206 29 91 della nomenclatura combinata

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che, alla luce della situazione dei mercati di carni bovine all'interno e al di fuori della Comunità, è opportuno prevedere l'apertura, per il 1988 ed a titolo autonomo, di un contingente tariffario comunitario eccezionale di importazione di 8 000 tonnellate, al dazio del 20 %, di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici 0201 e 0202, nonché dei prodotti dei codici 0206 10 95 e 0206 29 91 della nomenclatura combinata;

considerando che è necessario garantire, in particolare, l'accesso uguale e continuo al suddetto contingente tariffario per tutti gli operatori interessati della Comunità, nonché l'applicazione ininterrotta dell'aliquota prevista per tale contingente tariffario a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del volume previsto; che a tale scopo è opportuno prevedere un sistema di utilizzazione del contingente tariffario, basato sulla presentazione di un certificato di autenticità che garantisca la natura, la provenienza e l'origine dei prodotti;

considerando che le modalità di applicazione devono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87 ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È aperto, per il 1988, un contingente tariffario comunitario eccezionale di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate dei codici 0201 e 0202, nonché dei prodotti dei codici 0206 10 95 e 0206 29 91 della nomenclatura combinata.

Il volume totale di tale contingente tariffario ammonta a 8 000 tonnellate, espresso in peso del prodotto.

2. Nell'ambito del contingente di cui al paragrafo 1, il dazio è fissato al 20 %.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare:

- a) le disposizioni che garantiscono la natura, la provenienza e l'origine dei prodotti in questione e che prevedono il documento da usare a tale scopo;
- b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento di cui alla lettera a),

sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 aprile 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. KIECHLE

⁽¹⁾ Parere reso l'11 marzo 1988 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

⁽²⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1024/88 DEL CONSIGLIO

del 18 aprile 1988

relativo all'apertura, per il 1988 ed a titolo autonomo, di un contingente tariffario eccezionale di importazione di carni bovine fresche di qualità pregiata, dei codici 0201 e 0206 10 95 della nomenclatura combinata

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che l'accordo concluso a conclusione dei negoziati, nell'ambito dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT, con l'Argentina, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, prevede una concessione autonoma di 1 000 tonnellate di carni bovine fresche di qualità pregiata, dei codici 0201 e 0206 10 95 della nomenclatura combinata, da importare al dazio del 20 % nel 1988, per tener conto del periodo che decorrerà tra la firma dell'accordo e la sua entrata in vigore nella Comunità;

considerando che è necessario garantire, in particolare, l'accesso uguale e continuo al suddetto contingente tariffario per tutti gli operatori interessati della Comunità, nonché l'applicazione ininterrotta dell'aliquota prevista per tale contingente tariffario a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del volume previsto; che a tale scopo è opportuno prevedere un sistema di utilizzazione del contingente tariffario, basato sulla presentazione di un certificato di autenticità che garantisca la natura, la provenienza e l'origine dei prodotti;

considerando che le modalità di applicazione devono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87 ⁽⁴⁾,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 aprile 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. KIECHLE

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È aperto, per il 1988, un contingente tariffario eccezionale di carni bovine fresche di qualità pregiata, dei codici 0201 e 0206 10 95 della nomenclatura combinata.

Il volume totale di tale contingente tariffario ammonta a 1 000 tonnellate, espresso in peso del prodotto.

2. Nell'ambito del contingente di cui al paragrafo 1 il dazio è fissato al 20 %.

Al suddetto contingente non è applicabile alcun prelievo.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare:

- a) le disposizioni che garantiscono la natura, la provenienza e l'origine dei prodotti in questione e che prevedono il documento da usare a tale scopo;
- b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento di cui alla lettera a),

sono determinate secondo la procedura prevista dall'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

⁽¹⁾ GU n. C 30 del 4. 2. 1988, pag. 11.

⁽²⁾ Parere reso l'11 marzo 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1025/88 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 1988

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4047/87 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 18 aprile 1988;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 4047/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 99.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 aprile 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	14,54	173,36
0712 90 19	14,54	173,36
1001 10 10	71,19	260,58 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	71,19	260,58 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	9,43	191,66
1001 90 99	9,43	191,66
1002 00 00	49,73	168,57 ⁽⁴⁾
1003 00 10	43,41	175,62
1003 00 90	43,41	175,62
1004 00 10	99,87	148,70
1004 00 90	99,87	148,70
1005 10 90	14,54	173,36 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	14,54	173,36 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	38,03	182,22 ⁽⁴⁾
1008 10 00	43,41	101,85
1008 20 00	43,41	145,72 ⁽⁴⁾
1008 30 00	43,41	65,06 ⁽⁷⁾
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	43,41	65,06
1101 00 00	28,19	283,31
1102 10 00	84,61	250,98
1103 11 10	124,11	417,66
1103 11 90	28,27	303,80

- (¹) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (³) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.
- (⁴) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.
- (⁵) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (⁶) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.
- (⁷) All'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1026/88 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 1988

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4048/87 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 18 aprile 1988;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 102.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 aprile 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	4	5	6	7
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0,86
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	12,22	12,22	12,22
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	4	5	6	7	8
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1027/88 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 1988

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5, prima frase,

visto il regolamento (CEE) n. 2768/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore delle carni suine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per la fissazione del loro importo⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra il prezzo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento sul mercato mondiale e nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore della carne suina conduce a fissare la restituzione come segue;

considerando che alcune possibilità esistono attualmente per l'esportazione di suini delle sottovoci 0103 91 10 e 0103 92 19 e di alcuni prodotti della voce 0203; che è opportuno fissare una restituzione per questi prodotti tenendo conto delle condizioni di concorrenza degli esportatori comunitari sul mercato mondiale;

considerando che, per i prodotti delle sottovoci 0210 19 51 e 0210 19 81 è opportuno fissare la restituzione a un importo che tenga conto, da un lato, delle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati in queste sottovoci, e, dall'altro, dell'evoluzione prevedibile dei costi di produzione sul mercato mondiale; che è tuttavia opportuno assicurare la continuazione della presenza della Comunità nel commercio internazionale di taluni prodotti tipici italiani della sottovoce 0210 91 81;

considerando che, a causa delle condizioni di concorrenza in certi paesi terzi che sono tradizionalmente i principali importatori dei prodotti delle sottovoci ex 1601 00 e 1602, è opportuno prevedere per questi prodotti un importo che tenga conto di questa situazione; che tuttavia è opportuno assicurare che la restituzione non sia accordata solamente sul peso netto delle materie commestibili ad esclusione del peso della ossa eventualmente contenute nelle preparazioni;

considerando che, in mancanza di esportazioni economicamente importanti degli altri prodotti del settore della carne suina, non è opportuno prevedere una restituzione per questi prodotti;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2768/75, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 secondo la loro destinazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 617/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che, a motivo dell'adesione del Portogallo, stabilisce norme specifiche relative alle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine e modifica il regolamento (CEE) n. 150/86⁽⁴⁾, ha enunciato il principio secondo cui i prodotti del settore delle carni suine ed originari del Portogallo non devono beneficiare della concessione di una restituzione comunitaria;

considerando che, a motivo della creazione della nomenclatura combinata con regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁽⁵⁾, la nomenclatura applicabile alle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli a decorrere dal 1° gennaio 1988 è stata stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87⁽⁶⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La lista dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e l'importo di tale restituzione sono fissati in allegato.
2. La restituzione di cui al paragrafo 1 non è concessa alle esportazioni in Portogallo.
3. La restituzione di cui al paragrafo 1 non è concessa alle esportazioni di prodotti originari del Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 aprile 1988, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

(ECU/100 kg, peso netto)

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni	Note
0103 91 10 000	01	30,00	
0103 92 19 000	01	30,00	
0203 11 10 000	01	40,00	
0203 12 11 000	02	25,00	
	03	45,00	
0203 12 19 000	02	25,00	
	03	42,00	
0203 19 11 000	02	25,00	
	03	42,00	
0203 19 13 000	02	25,00	
	03	45,00	
0203 19 15 000	02	20,00	
	03	35,00	
0203 19 55 110	02	25,00	(2)
	03	50,00	(2)
0203 19 55 130	02	25,00	(2)
	03	45,00	(2)
0203 19 55 190	02	25,00	(2)
	03	45,00	(2)
0203 19 55 310	02	20,00	(2)
	03	40,00	(2)
0203 19 55 390	02	20,00	(2)
	03	35,00	(2)
0203 19 55 900	01	—	
0203 21 10 000	01	40,00	
0203 22 11 000	02	25,00	
	03	45,00	
0203 22 19 000	02	25,00	
	03	42,00	
0203 29 11 000	02	25,00	
	03	42,00	
0203 29 13 000	02	25,00	
	03	45,00	
0203 29 15 000	02	20,00	
	03	35,00	
0203 29 55 110	02	25,00	(2)
	03	50,00	(2)
0203 29 55 130	02	25,00	(2)
	03	45,00	(2)
0203 29 55 190	02	25,00	(2)
	03	45,00	(2)
0203 29 55 310	02	20,00	(2)
	03	40,00	(2)
0203 29 55 390	02	20,00	(2)
	03	35,00	(2)
0203 29 55 900	01	—	
0210 11 11 000	01	52,00	
0210 11 31 100	01	70,00	(3)
0210 11 31 900	01	52,00	
0210 12 11 000	01	35,00	
0210 12 19 000	01	35,00	
0210 19 40 000	01	52,00	
0210 19 51 100	01	52,00	(2)

(ECU/100 kg, peso netto)

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (*)	Ammontare delle restituzioni	Note
0210 19 51 300	01	35,00	(2)
0210 19 51 900	01	—	
0210 19 81 100	01	70,00	(3)
0210 19 81 300	01	52,00	(2)
0210 19 81 900	01	—	
1601 00 10 100	01	35,00	(7)
1601 00 10 900	01	—	
1601 00 91 100	01	58,00	(4) (5) (7) (8)
1601 00 91 900	01	—	
1601 00 99 100	01	40,00	(4) (7) (8)
1601 00 99 900	01	—	
1602 10 00 000	01	16,00	
1602 20 90 100	01	30,00	
1602 20 90 900	01	—	
1602 41 10 100	01	35,00	(6) (8)
1602 41 10 210	02	57,00	(8) (9)
	04	35,00	(8) (9)
	05	60,00	(8) (9)
1602 41 10 290	02	26,00	(8)
	03	28,00	(8)
1602 41 10 900	01	—	
1602 42 10 100	01	35,00	(6) (8)
1602 42 10 210	02	51,00	(8) (9)
	03	54,00	(8) (9)
1602 42 10 290	02	26,00	(8)
	03	28,00	(8)
1602 42 10 900	01	—	
1602 49 11 110	01	35,00	(6) (8)
1602 49 11 190	02	57,00	(8) (9)
	03	60,00	(8) (9)
1602 49 11 900	01	—	
1602 49 13 110	01	35,00	(6) (8)
1602 49 13 190	02	51,00	(8) (9)
	03	54,00	(8) (9)
1602 49 13 900	01	—	
1602 49 15 110	01	35,00	(6) (8)
1602 49 15 190	02	51,00	(8) (9)
	03	54,00	(8) (9)
1602 49 15 900	01	—	
1602 49 19 110	01	28,00	(6) (8)
1602 49 19 190	02	36,00	(8) (9)
	03	38,00	(8) (9)
1602 49 19 900	01	—	
1602 49 30 100	02	26,00	(8) (9)
	03	28,00	(8) (9)
1602 49 30 900	01	—	
1602 49 50 100	01	16,00	(6)
1602 49 50 900	01	—	
1602 90 10 100	01	28,00	
1602 90 10 900	01	—	
1902 20 30 100	01	16,00	
1902 20 30 900	01	—	

(¹) Per le destinazioni seguenti :

01 tutte le destinazioni,

02 gli Stati Uniti d'America e il Canada,

03 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e del Canada,

04 l'Australia,

05 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, del Canada e dell'Australia.

(²) I prodotti possono essere classificati in questa sottovoce solo se il loro stato permette l'identificazione della loro provenienza dai tagli primari citati.

(³) Sono ammessi al beneficio di queste restituzioni solo i prodotti la cui denominazione è certificata dalle autorità competenti dello Stato membro produttore.

(⁴) La restituzione applicabile alle salsicce presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di detto liquido.

(⁵) Il peso di uno strato di paraffina conforme agli usi commerciali viene considerato come facente parte del peso netto delle salsicce.

(⁶) Sono considerati come « non cotti » i prodotti che non hanno subito un trattamento termico o che hanno subito un trattamento termico insufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e che presentano quindi tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando sono sezionati secondo un piano che passa per la loro parte più grossa.

(⁷) Se le preparazioni alimentari composite (compresi i piatti pronti), che contengono salsicce, sono classificate, in base alla loro composizione, nella voce 16.01, la restituzione è concessa solo sul peso netto delle salsicce, delle carni o delle frattaglie, compreso il lardo ed i grassi di ogni natura o origine, contenuti in tali preparazioni.

(⁸) La restituzione applicabile ai prodotti che contengono ossa è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di dette ossa.

(⁹) La concessione della restituzione è subordinata all'osservanza delle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 171/78. All'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, l'esportatore dichiara per iscritto che i prodotti di cui trattasi rispondono a tali condizioni.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1028/88 DELLA COMMISSIONE**del 19 aprile 1988****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari del Marocco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 824/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 916/88 della Commissione⁽³⁾ ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di pomodori del Marocco,

considerando che, per questi prodotti originari del Marocco per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i

corsi, e che pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari del Marocco

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 916/88 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 85 del 30. 3. 1988, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 90 del 7. 4. 1988, pag. 21.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1029/88 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 1988

che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3939/87⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1860/86⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 5, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 28 marzo 1988;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 5 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁽⁵⁾ ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce la precedente nomenclatura;

considerando che dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1837/80 consegue che per la settimana che inizia il 28

marzo 1988, il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito dev'essere conforme a quello fissato negli allegati del presente regolamento; che per la stessa settimana dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 e alla luce della sentenza resa dalla Corte di giustizia il 2 febbraio 1988 nella causa 61/86, emerge una fissazione degli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 5 conforme a quelle riportate negli allegati del presente regolamento;

considerando che in ordine ai controlli necessari per l'applicazione delle disposizioni attinenti ai suddetti importi, è indicato mantenere il sistema di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 1633/84, restando impregiudicata l'elaborazione eventuale di disposizioni più specifiche in seguito alla citata sentenza della Corte di giustizia;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 5 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 28 marzo 1988, l'importo del premio è fissato a 108,592 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo, entro i limiti di peso stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1633/84.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio della regione 5 nel corso della settimana che inizia il 28 marzo 1988, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati negli allegati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 28 marzo 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 17. 6. 1986, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 nella settimana che inizia il 28 marzo 1988

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importi	
	A. Prodotti che possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1837/80	B. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 (*)
	Peso vivo	Peso vivo
0104 10 90	51,038	0
0104 20 90		0
	Peso netto	Peso netto
0204 10 00	108,592	0
0204 21 00	108,592	0
0204 50 11		0
0204 22 10	76,014	
0204 22 30	119,451	
0204 22 50	141,170	
0204 22 90	141,170	
0204 23 00	197,637	
0204 30 00	81,444	
0204 41 00	81,444	
0204 42 10	57,011	
0204 42 30	89,588	
0204 42 50	105,877	
0204 42 90	105,877	
0204 43 00	148,228	
0204 50 13		0
0204 50 15		0
0204 50 19		0
0204 50 31		0
0204 50 39		0
0204 50 51		0
0204 50 53		0
0204 50 55		0
0204 50 59		0
0204 50 71		0
0204 50 79		0
0210 90 11	141,170	
0210 90 19	197,637	
1602 90 71		
— non disossate	141,170	
— disossate	197,637	

(*) L'ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1633/84.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 1988

che chiude l'inchiesta ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2176/84 riguardante alcuni tipi di escavatori idraulici montati o prodotti nella Comunità

(88/225/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1761/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 10,

previa consultazione in seno al comitato consultivo previsto dal regolamento suddetto,

considerando quanto segue:

A. Procedura

- (1) Nel settembre 1987 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal « Committee for European Construction Equipment », la cui produzione rappresenta praticamente tutta la produzione comunitaria del prodotto in questione. La denuncia conteneva sufficienti elementi di prova in ordine al fatto che, dopo l'apertura di un'inchiesta sugli escavatori idraulici originari del Giappone⁽³⁾, la quale ha condotto all'adozione del regolamento (CEE) n. 1877/85 del Consiglio⁽⁴⁾ che ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tali

prodotti, una società montava escavatori idraulici nella Comunità alle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2176/84. Previa consultazione, la Commissione ha quindi annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽⁵⁾, l'avvio di una procedura d'inchiesta a norma di detto articolo 13, paragrafo 10 riguardante gli escavatori idraulici montati nella Comunità della Komatsu (RU) Ltd, Birtley, County Durham, Regno Unito.

- (2) La Commissione ne ha informato debitamente la ditta interessata, i rappresentanti del Giappone ed i ricorrenti ed ha offerto alle parti direttamente interessate l'opportunità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
- (3) La ditta interessata nonché i ricorrenti hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Essi non hanno chiesto di essere sentiti dalla Commissione.
- (4) Gli acquirenti di escavatori idraulici montati nella Comunità non hanno presentato osservazioni. La Commissione ha ricercato e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini della valutazione del carattere di dette operazioni di montaggio e ha effettuato inchieste presso gli stabilimenti della Komatsu (RU) Ltd, Birtley, County Durham, Regno Unito.
- (5) Il periodo dell'inchiesta è durato dal 1° gennaio al 30 settembre 1987.

⁽¹⁾ GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 9.
⁽³⁾ GU n. C 201 del 31. 7. 1984, pag. 3.
⁽⁴⁾ GU n. L 176 del 6. 7. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. C 285 del 23. 10. 1987, pag. 4.

B. Relazione o associazione con l'esportatore

- (6) Si è scoperto che la ditta di cui al punto 1 è un'affiliata interamente controllata dagli esportatori giapponesi di escavatori idraulici soggetti a dazio definitivo antidumping di cui al regolamento (CEE) n. 1877/85.

C. Produzione

- (7) La ditta ha dato inizio alle operazioni di montaggio dopo l'avvio della procedura antidumping riguardante le importazioni di escavatori idraulici originari del Giappone, in data 31 luglio 1984.

D. Pezzi

- (8) Il valore dei pezzi ed il rapporto tra i pezzi giapponesi e quelli di origine diversa sono stati determinati in base al loro prezzo d'acquisto, da parte della società in questione, al momento della fornitura alle fabbriche comunitarie, cioè su una base franco fabbrica destinataria, dazio corrisposto.
- (9) La Komatsu (RU) Ltd ha chiesto che i costi diretti di produzione di un importante pezzo montato in sottogruppo nei suoi stabilimenti venissero inglobati nel valore dei pezzi comunitari, dato che il processo di produzione non è costituito da un semplice assemblaggio, ma da una vera e propria operazione di fabbricazione. Questa richiesta non può peraltro essere soddisfatta, dato che il costo del montaggio o della produzione non può essere inglobato nel valore dei pezzi o del materiale usato nelle suddette operazioni, ma costituisce un valore aggiunto a questi pezzi o materiali nel processo di montaggio o di produzione.
- (10) In conseguenza, si è determinato che il valore medio ponderato dei pezzi giapponesi, per tutti i modelli prodotti dalla Komatsu, è inferiore al 60 % del valore totale dei pezzi impiegati.

E. Chiusura dell'inchiesta

- (11) Date le circostanze, l'inchiesta deve pertanto essere chiusa senza che il dazio antidumping, imposto su alcuni tipi di escavatori idraulici originari del Giappone dal regolamento (CEE) n. 1877/85, venga esteso agli escavatori idraulici assemblati nella Comunità.
- (12) Nessuna obiezione a questo proposito è stata sollevata nell'ambito del comitato consultivo.
- (13) Il ricorrente è stato informato dei fatti sulla base dei quali la Commissione si proponeva di chiudere l'inchiesta e non ha espresso osservazioni in merito.

DECIDE :

Articolo unico

L'inchiesta, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2176/84 relativa agli escavatori idraulici automotori, su cingolo o su ruote, di peso totale superiore a 6 t, ma non eccedente 35 t, aventi una capacità di rotazione di 360° e forniti di un'unica benna, di cui alle sottovoci 8429 52 00 ed ex 8429 59 00 della nomenclatura combinata, originari del Giappone, è chiusa.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1988.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 1988

che chiude l'inchiesta ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2176/84 riguardante alcuni tipi di macchine da scrivere montate o prodotte nella Comunità per quanto riguarda la TEC Elektronik-Werk GmbH e Brother Industries (UK) Ltd

(88/226/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1761/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 10,

previa consultazione in seno al comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue:

A. Procedura

- (1) Nel luglio 1987 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dalla CETMA, Committee of European Typewriter Manufacturers (Comitato europeo dei produttori di macchine da scrivere), a nome dei produttori francesi, tedeschi ed italiani di macchine da scrivere elettroniche, la cui produzione totale rappresenta praticamente la totalità della produzione comunitaria di cui sopra. La denuncia conteneva sufficienti elementi di prova in ordine al fatto che, dopo l'apertura di un'inchiesta su macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone⁽³⁾, la quale ha condotto all'adozione del regolamento (CEE) n. 1698/85 del Consiglio⁽⁴⁾ che ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tali prodotti, un certo numero di società montavano macchine da scrivere elettroniche nella Comunità nelle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2176/84, modificato dal regolamento (CEE) n. 1761/87. Dopo una consultazione, la Commissione ha pertanto annunciato, mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽⁵⁾, l'apertura di un'inchiesta a norma di detto articolo 13, paragrafo 10 riguardante macchine da scrivere elettroniche montate nella Comunità dalle seguenti ditte:

— Silver Reed International (Europe) Ltd, Watford, Regno Unito,

- Brother Industries (UK) Ltd, Wrexham, Regno Unito,
 — Kyushu Matsushita (UK) Ltd, Newport, Regno Unito,
 — Sharp Manufacturing Company of UK Ltd, Wrexham, Regno Unito,
 — Canon Brétagne SA, Liffré, Francia,
 — TEC Elektronik-Werk GmbH, Braunschweig, Germania.

- (2) La Commissione ne ha informato debitamente le ditte interessate, i rappresentanti del Giappone ed i ricorrenti ed ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

- (3) Tutte le società interessate, nonché i ricorrenti, hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto e hanno chiesto ed ottenuto di essere sentiti dalla Commissione.

- (4) Gli acquirenti di macchine da scrivere elettroniche montate nella Comunità non hanno presentato osservazioni. La Commissione ha ricercato e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della valutazione del carattere di dette operazioni di montaggio ed ha effettuato inchieste presso gli impianti delle seguenti società:

- Astec Europe Ltd, Stourbridge, Regno Unito,
 — Brother Industries (UK) Ltd, Wrexham, Regno Unito,
 — Canon Brétagne SA, Liffré, Francia,
 — Kyushu Matsushita (UK) Ltd, Newport, Regno Unito,
 — Sharp Manufacturing Company of UK Ltd, Wrexham, Regno Unito.

Inoltre la Commissione ha effettuato un'indagine presso gli stabilimenti di un fornitore di sottogruppi ad alcune delle ditte interessate. Non essendo direttamente coinvolta in questa indagine, la società in questione ha chiesto che il suo nome non fosse citato.

Date le circostanze, questa richiesta viene ritenuta giustificata.

- (5) Il periodo dell'inchiesta è durato dal 1° gennaio al 1° luglio 1987.

⁽¹⁾ GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. C 83 del 24. 3. 1984, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. C 235 dell'1. 9. 1987, pag. 2.

B. Relazione o associazione con l'esportatore

- (6) Si è constatato che tutte le società di cui al punto 1 sono affiliate interamente controllate da esportatori giapponesi di macchine da scrivere elettroniche soggette al dazio definitivo antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 1698/85.

C. Produzione

- (7) Tutte le società hanno iniziato le operazioni di montaggio dopo l'apertura della procedura antidumping riguardante le importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone, in data 24 marzo 1984.

TEC Elektronik-Werk GmbH

- (8) La TEC ha cessato di montare macchine da scrivere elettroniche nella Comunità prima dell'inizio dell'inchiesta.

D. Pezzi

- (9) Il valore dei pezzi usati per il montaggio è stato in genere determinato in base al loro prezzo d'acquisto, da parte delle società, al momento della fornitura alle ditte comunitarie.

- (10) Si è calcolato che, per tutte le ditte di cui al punto 1, fatta eccezione per la TEC and Brother, il valore medio ponderato dei pezzi giapponesi per tutti i modelli prodotti è superiore al 60 % del valore totale dei pezzi. Di conseguenza, e dopo aver considerato le circostanze di ogni singolo caso la Commissione ha proposto al Consiglio l'estensione del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 1698/85 ad alcuni tipi di macchine da scrivere montate nella Comunità dalle società in questione. In ordine a tutte le società di cui al punto 1, fatta eccezione per la TEC and Brother.

Brother industries (UK) Ltd

- (11) La Brother ha chiesto che venissero usati i valori cif. Questa richiesta ha dovuto essere disattesa, dato che il valore in questione è quello dei pezzi e dei materiali usati nelle operazioni di montaggio, cioè su base franco fabbrica destinataria, dazio corrisposto.
- (12) La Brother ha osservato che alcuni sottogruppi usati in alcuni modelli sono di origine comunitaria. Si è

accertato che questi sottogruppi sono montati nella Comunità, in parte con pezzi importati dal Giappone. Dopo un'inchiesta si è concluso che alcuni di questi sottogruppi non soddisfano alle condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio⁽¹⁾. Le operazioni di montaggio effettuate nella Comunità sono di natura non sostanziale, confrontate con la produzione dei componenti effettuata in Giappone. Di conseguenza, tali prodotti non sono di origine comunitaria.

- (13) Si è riscontrato, tuttavia, che il peso medio ponderato dei pezzi giapponesi per tutti i modelli prodotti dalla Brother era inferiore al 60 % del valore totale dei pezzi.

E. Conclusione dell'inchiesta

- (14) Date le circostanze, l'inchiesta deve pertanto essere chiusa senza estensione del dazio antidumping in ordine alla TEC Elektronik GmbH e alla Brother Industries (UK) Ltd.
- (15) Nessuna obiezione a questo proposito è stata sollevata nell'ambito del comitato consultivo.
- (16) Il ricorrente è stato informato in merito ai fatti sulla base dei quali la Commissione si proponeva di chiudere l'inchiesta e non ha espresso alcun commento.

DECIDE:

Articolo unico

L'inchiesta, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2176/84, relativo a macchine da scrivere elettroniche, che incorporano o no meccanismi di calcolo, di cui alle sottovoci 8469 10 00, ex 8469 21 00, ex 8469 29 00 ed ex 8470 90 00 della nomenclatura combinata, originarie del Giappone, è chiusa per quanto riguarda la TEC Elektronik-Werk GmbH e la Brother Industries (UK) Ltd.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1988.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 1988

che chiude l'inchiesta ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2176/84 relativa all'importazione di macchine da scrivere montate o prodotte nella Comunità per quanto riguarda la TEC-Keylard Weegschalen Nederland BV

(88/227/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1761/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 10,

previa consultazione in seno al comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue:

A. Procedura

- (1) Nel luglio 1987 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dalla W & T Avery Ltd, Esselte Moreau SA e dalla Bizerba-Werke Wilhelm Kraut GmbH & Co. KG, la cui produzione rappresenta la parte maggiore della produzione comunitaria di bilance elettroniche. La denuncia conteneva sufficienti elementi di prova in ordine al fatto che, dopo l'avvio di un'inchiesta sulle bilance elettroniche originarie del Giappone⁽³⁾, che ha condotto all'adozione del regolamento (CEE) n. 1058/86 del Consiglio⁽⁴⁾ che ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tali prodotti, due società montavano macchine da scrivere elettroniche nella Comunità nelle condizioni citate all'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2176/84. Di conseguenza, dopo essersi consultata, la Commissione ha annunciato, mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽⁵⁾, l'avvio di una procedura d'inchiesta a norma di detto articolo 13, paragrafo 10 relativa alle importazioni di bilance elettroniche montate nella Comunità dalle seguenti società:

— TEC (RU) Ltd, Preston, Regno Unito,
— TEC-Keylard Weegschalen, Paesi Bassi.

- (2) La Commissione ne ha informato debitamente le società interessate, i rappresentanti del Giappone ed i ricorrenti e ha offerto alle parti direttamente inte-

ressate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

- (3) Le due società interessate, nonché i ricorrenti, hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. La TEC (RU) ed i ricorrenti hanno chiesto ed ottenuto di essere sentiti dalla Commissione.
- (4) Gli acquirenti di bilance elettroniche montate nella Comunità non hanno presentato osservazioni. La Commissione ha ricercato e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il carattere di dette operazioni di montaggio ed ha effettuato verifiche presso gli impianti delle seguenti società:
- TEC (RU) Ltd, Preston, Regno Unito,
— TEC-Keylard Weegschalen, Paesi Bassi.
- (5) Il periodo dell'inchiesta è durato dal 1° gennaio al 31 luglio 1987.

B. Relazione o associazione con l'esportatore

- (6) Si è riscontrato che la TEC (RU) è un'azienda della TEC (Giappone) e che la TEC-Keylard ha sostanziali legami di capitale e strette relazioni economiche e commerciali con la TEC (Giappone).

C. Produzione

- (7) Le due società hanno dato inizio alle operazioni di montaggio dopo l'avvio della procedura antidumping riguardante le importazioni di bilance elettroniche originarie del Giappone, in data 3 settembre 1983.

D. Pezzi

- (8) Il valore dei pezzi in questione è stato determinato in base al loro prezzo d'acquisto, da parte delle società al momento della fornitura alle fabbriche comunitarie, cioè su una base franco fabbrica destinataria, dazio corrisposto.

TEC (RU)

- (9) Durante il periodo dell'inchiesta è stato prodotto un solo modello. Si è constatato che il valore dei pezzi giapponesi usati dalla TEC (RU) era pari al 92,38 % del valore totale dei pezzi. Di conseguenza, e dopo aver considerato la situazione, la

⁽¹⁾ GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. C 236 del 3. 9. 1983, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 97 del 12. 4. 1986, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. C 235 dell'1. 9. 1987, pag. 3.

Commissione ha proposto al Consiglio l'estensione del dazio antidumping di cui al regolamento (CEE) n. 1058/86 ad alcuni tipi di bilance elettroniche montate nella Comunità dalla suddetta società.

TEC-Keylard

- (10) La TEC-Keylard ha fatto valere che alcuni pezzi acquistati nella Comunità dall'affiliata di una ditta giapponese erano, in realtà, di origine non giapponese. Essa ha rilevato che il produttore di cui sopra aveva trasferito la sua produzione dal Giappone ad un altro paese asiatico e che, nel periodo dell'inchiesta, in Giappone non vi era stata produzione di quel tipo. Si è constatato che alcuni di questi pezzi effettivamente usati dalla TEC-Keylard durante il periodo dell'inchiesta erano di origine non giapponese. Tuttavia, ai fini del calcolo del valore dei pezzi giapponesi, si è considerato che l'intero stock di pezzi detenuti dalla TEC-Keylard alla fine del periodo dell'inchiesta sia stato usato per il montaggio durante il periodo dell'inchiesta stessa, in quanto non è plausibile che per il montaggio venga effettivamente usato un pezzo di origine diversa, a meno che la riserva dei pezzi di prima provenienza non sia esaurita.
- (11) La TEC-Keylard ha chiesto che i « costi di trasformazione » sostenuti nella sua officina per alcuni sottogruppi venissero inglobati nel valore dei pezzi CEE. Questa richiesta non può peraltro essere soddisfatta, dato che i « costi di trasformazione » costituiscono una parte dei costi totali di montaggio o di produzione; essi non possono essere inglobati nel valore dei pezzi o dei materiali usati nel montaggio o nella produzione, ma costituiscono un valore aggiunto a questi pezzi o materiali nel montaggio o nel processo di produzione.
- (12) La TEC-Keylard ha affermato che il valore del software inglobato in una componente elettronica usata in un sottogruppo dovrebbe essere considerato come parte integrante del valore totale del sottogruppo stesso. Questa richiesta è stata accolta, dato che il valore che viene preso in considerazione ai fini dell'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2176/84 è il valore totale dei pezzi o dei materiali usati per il montaggio del prodotto in questione.
- (13) La TEC-Keylard ha affermato che alcuni sottogruppi usati in alcuni modelli sono di origine comunitaria. Si è constatato che questi sottogruppi vengono montati nella Comunità assemblando pezzi importati dal Giappone e pezzi acquistati nella Comunità da parte di un produttore comunitario indipendente. Sulla base delle informazioni

ottenute da due fonti, una delle quali costituita dai ricorrenti che eseguono operazioni di assemblaggio virtualmente identiche essi stessi e l'altra costituita dalla società di cui sopra, si è concluso che questo montaggio in sottogruppi costituisce effettivamente una trasformazione sostanziale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio (1). L'operazione di montaggio e la produzione dei componenti svolta nella Comunità era di natura sostanziale. Il sottogruppo era pertanto di origine comunitaria.

- (14) Di conseguenza, il valore medio ponderato dei pezzi giapponesi per tutti i modelli prodotti dalla TEC-Keylard è stato considerato inferiore al 60 % del valore totale dei pezzi.

E. Conclusione dell'inchiesta

- (15) Date le circostanze, l'inchiesta deve pertanto essere chiusa senza che il dazio antidumping, imposto su alcuni tipi di bilance elettroniche originarie del Giappone dal regolamento (CEE) n. 15058/86, venga esteso a bilance elettroniche montate nella Comunità per quanto si riferisce alla TEC-Keylard.
- (16) Nessuna obiezione a questo proposito è stata sollevata nell'ambito del comitato consultivo.
- (17) I ricorrenti sono stati informati in merito ai fatti, sulla base dei quali la Commissione si proponeva di chiudere l'inchiesta. Tuttavia la Commissione non ha ricevuto dalle società in questione prove tali da convincerla a mutare le sue conclusioni.

DECIDE :

Articolo unico

L'inchiesta, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2176/84, relativa alle importazioni di bilance elettroniche per il commercio al minuto, con indicazione numerica del peso, del prezzo unitario e del prezzo da pagare (eventualmente fornite di un dispositivo per stampare le 3 indicazioni suddette), di cui alla sottovoce ex 8423 81 50 della nomenclatura combinata, originarie del Giappone, è chiusa per quanto riguarda la TEC-Keylard Weegschalen Nederland BV.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1988.

Per la Commissione

Willy DE CLERC

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 1988

che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

(88/228/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/552/CEE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,considerando che le disposizioni della direttiva 70/524/CEE prevedono che il contenuto degli allegati debba essere costantemente adeguato al progresso delle conoscenze nel campo scientifico e tecnico; che gli allegati sono stati codificati con la direttiva 85/429/CEE della Commissione ⁽³⁾;

considerando che la cantaxantina utilizzata come colorante degli alimenti destinati alle trote e ai salmoni rispetta, nelle condizioni di impiego previste, i principi che disciplinano l'ammissione degli additivi; che è quindi opportuno autorizzare l'impiego della cantaxantina in tutta la Comunità;

considerando che è necessario, in alcuni casi, limitare il contenuto di vitamina A per prevenire eventuali effetti negativi che un'eccessiva ingestione di questo additivo potrebbe avere sulla salute;

considerando che in alcuni Stati membri è stato sperimentato con successo un nuovo impiego degli antibiotici « avoparcina » e « virginiamicina »; che è opportuno autorizzare provvisoriamente questo nuovo impiego sul piano

nazionale, in attesa che sia possibile ammetterlo a livello comunitario;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per gli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati della direttiva 70/524/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi al disposto dell'articolo 1 entro e non oltre il 16 maggio 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 336 del 26. 11. 1987, pag. 34.⁽³⁾ GU n. L 245 del 12. 9. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

1. Nell'allegato I:

a) nella parte F « Sostanze coloranti, compresi i pigmenti », punto 1 « Carotenoidi e xantofille », il testo relativo alla voce E 161 g « cantaxantina » è completato come segue :

N. CEE	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni
					minimo mg/kg di alimento completo	massimo	
			« c) Salmoni, trote	—	—	80	Somministrazione autorizzata soltanto dall'età di sei mesi »

b) nella parte H « Vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite » :

aa) è aggiunto il nuovo punto che segue :

N. CEE	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore massimo UI/kg dell'alimento completo o della razione giornaliera	Altre disposizioni
« E 672	1. Vitamina A	—	Polli da ingrasso Altre specie animali o categorie di animali	— —	20 000 —	Tutti gli alimenti »

bb) Il punto 1 « Vitamina D » diventa punto 2 ;

cc) Il punto 2 è sostituito dal seguente testo :

N. CEE	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore massimo UI/kg dell'alimento completo o della razione giornaliera	Altre disposizioni
	« 3. Tutte le sostanze del gruppo, ad eccezione della vitamina A e della vitamina D	—	Tutte le specie animali o categorie di animali	—	—	Tutti gli alimenti »

2. Nell'allegato II, parte A « Antibiotici » :

a) il testo relativo alla voce n. 21 « Virginiamicina » è completato come segue :

N.	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
					minimo mg/kg di alimento completo	massimo		
			« Bovini da ingrasso »	—	15	40	Indicare nelle istruzioni per l'uso : « per gli alimenti complementari la dose massima nella razione giornaliera non deve superare : — per 100 kg di peso animale : 140 mg — oltre i 100 kg : aggiungere 6 mg per ogni 10 kg supplementari di peso animale »	30.11.1989 »

b) il testo della voce n. 22 « Avoparcina » è completato come segue :

N.	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
					minimo mg/kg di alimento completo	massimo		
			« Agnelli, dall'inizio della ruminazione, ad eccezione degli agnelli al pascolo »	16 settimane	10	20	—	30.11.1989 »